

Branch exemption, perdite pregresse: recapture Stato per Stato

Stefano Loconte - Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM Jean Monnet di Casamassima, e Irene Messi - Avvocato, Loconte & Partners

L'Agenzia delle Entrate ha approvato le disposizioni attuative del regime di branch exemption, introdotto dal decreto Internazionalizzazione. Il provvedimento precisa gli aspetti dichiarativi, le tempistiche e i requisiti di validità per l'esercizio dell'opzione per l'esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di imprese residenti, ed individua le regole per la determinazione dell'imponibile della branch esente, con particolare attenzione al recapture delle perdite fiscali pregresse. In particolare, la casa madre calcola il recapture per ogni singolo Stato o territorio estero, assumendo che in ciascuno di essi esista una sola stabile organizzazione, anche se divisa in più siti produttivi.

Con il provvedimento n. 165138/2017, l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità applicative del regime di **branch exemption** di cui all'art. 168-ter TUIR.

Tale regime prevede la facoltà per le imprese italiane con **stabili organizzazioni all'estero** di esercitare l'opzione per **l'esenzione degli utili e delle perdite** attribuibili a tutte le proprie branch, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di costituzione delle medesime.

Leggi anche [Branch exemption: modalità applicative per l'esenzione di utili e perdite](#)

Con riguardo alle stabili organizzazioni **già costituite alla data del 7 ottobre 2015** (data di entrata in vigore del decreto Internazionalizzazione), il provvedimento attuativo precisa che la casa madre che voglia aderire al regime di branch exemption può esercitare l'opzione **entro il secondo periodo di imposta successivo** a quello in corso in tale data.

Dunque, ai fini dell'operatività del regime di esenzione, l'opzione dovrà essere indicata nella dichiarazione riferita al 2017 (Redditi 2018) e avrà decorrenza da tale esercizio.

Leggi anche [Redditi SP 2017: branch exemption al debutto](#)

Chiarite le modalità per l'esercizio dell'opzione, l'Amministrazione Finanziaria dedica particolare attenzione (art. 2 del provvedimento cit.) al c.d. recapture delle perdite fiscali, che si sostanzia nella partecipazione dei redditi realizzati dalla stabile organizzazione esente al reddito imponibile della casa madre fino a concorrenza delle perdite fiscali nette prodotte dalla medesima branch nei cinque periodi di imposta antecedenti all'esercizio dell'opzione. Viene, poi, evidenziato che le eventuali perdite fiscali conseguite dalla stessa branch in vigenza dell'opzione non hanno alcuna rilevanza.

In particolare, ai fini del recapture rileva l'**ammontare delle perdite fiscali** conseguite dalla stabile organizzazione **al netto dei redditi imponibili** realizzati dalla medesima branch nel **quinquennio** preso in esame. A tal fine, vanno considerati solo i redditi imponibili e le perdite fiscali della stabile organizzazione, determinati secondo la normativa fiscale italiana, che hanno concorso a formare il reddito dell'impresa nel suo complesso.

In questo contesto, poichè potrebbero insinuarsi **comportamenti** tipicamente **abusivi** volti ad anticipare il conseguimento delle perdite prima dell'esercizio dell'opzione, ovvero volti a posticipare la realizzazione degli utili, viene espressamente ricordato dall'Agenzia la possibilità di un taglio secondo la normativa antiabuso ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge n. 212/2002.

Peraltro, la parte delle perdite fiscali non utilizzata dalla casa madre non può concorrere a formare le perdite della stessa riportabili ai sensi dell'art. 84 TUIR, le quali devono essere conseguentemente ridotte di pari importo.

Quanto alle modalità di determinazione del recapture, si evidenzia come quest'ultimo non venga effettuato in modo globale, ma **Stato per Stato**. La casa madre dovrà, cioè, calcolare il recapture per ciascuna giurisdizione estera, assumendo che in ognuna di essa esista una sola branch, il cui reddito o perdita è rappresentato dalla sommatoria dei redditi e delle perdite delle varie stabili organizzazioni presenti in quel territorio.